



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

## Rubrica “Formare ..... Informando” .....

ovvero ..... **Agenda un po' insolita per appunti ..... mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

**N° 46/2015**

**Napoli 14 Dicembre 2015 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di  
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di  
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IL DATORE E' TENUTO AD ADOTTARE LE NECESSARIE TUTELE A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DEI DIPENDENTI ANCHE SE LE STESSE SONO DETTATE DALL'ESPERIENZA COMUNE E NON DA UNA ESPLICITA NORMA DI LEGGE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 46979 DEL 26 NOVEMBRE 2015***

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 46979 del 26 novembre 2015**, ha (ri)statuito che **il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le cautele a salvaguardia della salute e sicurezza del prestatore anche se le stesse, in assenza di esplicita previsione normativa, sono dettate dalla “semplice” esperienza comune.**

Nel caso in disamina, un dipendente restava mortalmente ferito a seguito della caduta da una trave in cemento posta a 1,47 metri dal suolo.

Soccombente, in diversa misura, in entrambi i gradi di giudizio, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato di merito, hanno nuovamente evidenziato che, sul luogo di lavoro, **il datore di lavoro è tenuto ad adottare non solo le misure a tutela dell'integrità fisica del**

**dipendente espressamente previste dal Legislatore, ma anche quelle che vengono dettate dalla normale esperienza lavorativa.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il datore di lavoro non aveva provveduto a montare un apposito ponteggio, ritenendolo non obbligatorio per la modesta altezza alla quale erano effettuate le lavorazioni, i Giudici dell'organo di nomofilachia ne hanno ugualmente confermato la condanna ritenendo che, **in base alla comune esperienza, lo stesso avrebbe dovuto adottare misure protettive più stringenti anche se non espressamente previste dalla normativa.**

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ASSENTE SENZA MOTIVAZIONE SE COSTRETTO ALLA INOPEROSITA' PER MANCATA ATTRIBUZIONE DI MANSIONI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24051 DEL 25 NOVEMBRE 2015***

La Corte di Cassazione – sentenza n° 24051 del 25 novembre 2015, ha ritenuto **sproporzionata la sanzione del licenziamento** per giusta causa comminata ad un lavoratore, giacché **l'inoperosità cui era stato costretto** non consentiva di qualificare come **inadempimento** le sue assenze dal lavoro. Nel caso in esame, un lavoratore aveva chiamato in giudizio il proprio datore di lavoro a seguito del licenziamento disciplinare intimatogli per la ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro, ancorché in condizione di **totale assenza di mansioni assegnate.**

La **Corte d'appello di Roma**, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'**illegittimità del licenziamento** e nel contempo, aveva altresì stabilito il risarcimento del danno per la **dequalificazione professionale** che il lavoratore aveva subito.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza lamentando che, nonostante il lavoratore fosse stato lasciato in buona parte inattivo, non gli era consentito, a fronte del pacifico versamento della retribuzione, non presentarsi affatto in azienda.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed avallato il *decisum* della Corte di merito ritenendo la massima sanzione sproporzionata rispetto alla condotta contestata e accertata. Ciò, sia sotto il profilo soggettivo, basato cioè sulla **sostanziale inattività** in cui era tenuto il lavoratore, tanto da poter

ritenere **indifferente la sua presenza per tutto l'orario di lavoro**, sia sotto il profilo oggettivo, in base alla considerazione che **l'inoperosità cui era costretto** il dipendente **escludeva l'incidenza della mancata presenza sull'obbligazione fondamentale della prestazione lavorativa.**

ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO BASATO SUI PARAMETRI SE LO STUDIO DI SETTORE E' PIU' FAVOREVOLE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 23554 DEL 18 NOVEMBRE 2015***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 23554 del 18 novembre 2015**, ha statuito che è **illegittimo l'accertamento tributario basato sui parametri se il contribuente risulta essere congruo rispetto allo studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta.**

Nel caso in specie, un contribuente aveva ricevuto dall'amministrazione finanziaria avviso d'accertamento ai fini Irpef e Iva per **ricavi rideterminati in base all'applicazione dei parametri.**

Prontamente il contribuente provvedeva ad impugnare il suddetto accertamento dinanzi alla giustizia tributaria. Nel ricorso il contribuente eccepiva il fatto che l'accertamento induttivo dell'amministrazione **era da ritenersi precluso o comunque superato dall'esito di congruità emerso dagli studi di settore introdotti successivamente,** circostanza questa che consentiva di superare la presunzione indotta dall'applicazione dei parametri.

La C.t.p accoglieva le doglianze del contribuente mentre il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il gravame dell'amministrazione finanziaria.

In particolare **i Giudici d'appello ritenevano che il contribuente**, né in sede di contraddittorio endoprocedimentale né in sede processuale, **aveva fornito elementi sufficienti a screditare l'operato dell'Ufficio finanziario, limitandosi ad affermazioni generiche quali l'imprevedibilità e la stagionalità dei propri ricavi.**

Da qui il ricorso per Cassazione da parte del contribuente.

Orbene, con la sentenza *de qua*, **i Giudici di Piazza Cavour**, uniformandosi ad un indirizzo di legittimità formatosi in materia, **hanno accolto la tesi del contribuente**, ricordando che **"la procedura di accertamento tributario**

*standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, **che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile***" (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. n. 26635/2009, Cass. n. 1843/2014 e Cass. n. 22949/2014).

In tal senso, hanno precisato gli Ermellini, **il risultato di congruità emergente dall'applicazione dello studio di settore**, stante la natura procedimentale di quest'ultimo, **non può essere escluso ove applicato ad un anno anteriore**, per cui **il dato di congruità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente, rispetto allo studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta**, dato questo non contestato dall'Agenzia delle Entrate (come accertato in sentenza dalla C.t.r.), **valeva pertanto a rendere illegittimo l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri**.

La Corte nomofilattica, accogliendo il ricorso del contribuente, ha condannato il fisco al pagamento delle spese processuali del grado.

INDEBITA COMPENSAZIONE PUNITA PENALMENTE SOLO IN PRESENZA DI DOLO DEL CONTRIBUENTE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 48211 DEL 4 DICEMBRE 2015**

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 48211 del 4 dicembre 2015**, ha statuito che **l'utilizzo di crediti inesistenti oltre la soglia prevista per legge è reato esclusivamente se è presente il dolo da parte del contribuente**.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno annullato, con rinvio, una condanna a tre mesi di reclusione per indebita compensazione dei crediti in misura eccedente i limiti previsti dall'articolo 10-*quater* del DLgs n. 74/2000, emessa dai Giudici di Merito nei confronti di un contribuente che, invece, lamentava un'errata interpretazione della Legge Penale.

Con la sentenza *de qua*, i Giudici del Palazzaccio, hanno condiviso *in toto* i rilievi mossi dalla difesa dell'imputato, ed infatti **hanno ritenuto che nella sentenza di merito non fossero state adeguatamente valutate alcune motivazioni del ricorrente in ordine all'elemento soggettivo del reato.**

In particolare, quest'ultimo elemento, relativo alla mancata vigilanza da parte dell'imputato dell'operato del commercialista, incorso in un errore contabile, ed all'insufficiente attenzione prestata rispetto ad un'anomala dilatazione del volume d'affari, **era stato evidenziato come *dolo generico* dai Giudici Territoriali.**

*Ex adverso*, per i Giudici di Legittimità **vanno distinti i crediti inesistenti da quelli non spettanti** (*ergo*: esistenti sul piano oggettivo ma utilizzati in misura superiore al limite massimo), sottolineando così la buona fede del contribuente imputato, considerato anche le oggettive difficoltà di interpretazione della norma e la giurisprudenza tributaria in materia sullo specifico tema.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE IL FURTO E' DI MODICO VALORE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24530 DEL 2 DICEMBRE 2015**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24530 del 2 dicembre 2015**, ha ritenuto sproporzionato il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente in quanto il (provato) furto di un bene aziendale era di scarso valore e, per l'effetto, ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel caso in commento, il Tribunale di Palermo e la relativa Corte d'Appello rigettavano il ricorso del lavoratore. In particolare, la Corte d'Appello, sulla base delle prove testimoniali, acquisite dal capo turno di sicurezza e dagli altri colleghi, aveva preso atto che il lavoratore, nonostante l'invito a svuotare le tasche dopo l'allarme antitaccheggio, aveva ugualmente occultato il porta telefono magnetico sottratto, anzi, dopo un pedinamento era stato visto intento a disfarsi dell'oggetto. Circostanza quest'ultima che, benché l'archiviazione in sede penale, non escludeva la grave lesione del vincolo fiduciario caratterizzato proprio dal malcelato tentativo di eliminare le prove.

Gli Ermellini, *ex adverso*, accogliendo due dei tre motivi posti a base del ricorso, hanno clamorosamente ribaltato i giudici di merito sostenendo che il bene sottratto (pari ad € 2,90) era di trascurabile valore ed il comportamento tenuto dal lavoratore, di negazione prima e di consegna una volta scoperto, fosse facilmente spiegabile data la preoccupazione per un fatto commesso senza alcuna premeditazione.

In conclusione, **l'organo di nomofilachia, dato il modesto valore del bene sottratto e considerata l'anzianità di 16 anni servizio senza alcuna sanzione disciplinare, ha ritenuto il provvedimento sproporzionato e cassato la sentenza impugnata con dichiarazione di illegittimità del licenziamento e conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

***Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!***

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.  
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***